COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

24.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1495) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3, 6

ABETE GIANCARLO, *Relatore* 3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13.

MICHELE GRADUATA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1495).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 marzo 1984.

L'onorevole Abete ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANCARLO ABETE, *Relatore.* All'esame della Commissione industria della Camera è il disegno di legge « Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria ». Tale disegno di legge, presentato dal ministro dell'industria di concerto con il ministro del lavoro, è stato approvato dalla X Commissione permanente (Industria, Commercio, Turismo) del Senato nella seduta del 16 marzo 1984.

C'è anzitutto da dire che il disegno di legge originario comunicato alla Presidenza del Senato il 24 novembre 1983, aveva ad oggetto soltanto « Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave » e soltanto in sede deliberante, nella X Commissione del Senato, il Governo presentò alcuni emendamenti aggiuntivi, tendenti a modificare la legge n. 752 del 1982. Tale presentazione, fu sottolineato dal Governo, era determinata dall'urgenza delle modifiche oggetto degli emendamenti alla luce della delicata situazione sociale di alcune zone del paese che consigliava di non attendere un autonomo provvedimento legislativo. D'altro canto il Governo affermava anche che tali proposte rispondevano a sollecitazioni provenienti da tutte le parti politiche, recepite anche in una risoluzione della nostra Commissione, sollecitazioni tendenti a rendere più snello il meccanismo agevolativo previsto dalle leggi urgenti. Inoltre negli emendamenti si prevedeva il beneficio aggiuntivo della riduzione delle tariffe elettriche per l'attività mineraria (vedremo successivamente come soltanto alcuni di questi emendamenti risultino presenti nel testo approvato dal Senato).

Tale inserimento degli emendamenti alla legge n. 752 nell'originario disegno di legge ha provocato perplessità, da un punto di vista procedurale, in diverse forze politiche sì da rendere necessario un intervento del Presidente del Senato che ha ritenuto di poter considerare proponibili gli emendamenti al disegno di legge.

Ho fatto tale breve cronistoria per rendere chiaro ai colleghi della Commissione l'*iter* piuttosto particolare che ha avuto questo disegno di legge e nel contempo per evidenziare come - fermo re-

stando l'impegno e la necessità di un'analisi approfondita nel merito – risulti l'urgenza di procedere speditamente.

E passiamo ora al merito del provvedimento.

Il titolo I del disegno di legge, « Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave », nel testo approvato dal Senato, riproduce pressoché integralmente il testo presentato dal Governo. Tale testo – come risulta dalla relazione introduttiva – tendeva a dare una prima sollecita risposta ai problemi che lo sviluppo tecnologico ha posto in sede di applicazione delle norme di polizia mineraria. È chiaro che le norme del 1959 rispondevano a concezioni dell'epoca tutelate dalla rivoluzione tecnologica che ha accompagnato lo sviluppo dell'attività estrattiva.

Le modifiche proposte attengono l'impiego dei motori a combustione interna in sotterraneo e i relativi problemi di ventilazione, i problemi dell'attrezzatura dei posti di estrazione, l'impiego delle grandi macchine operatrici elettriche in sotterranei. Sono modifiche essenzialmente tecniche – una valutazione delle quali risulta onestamente di notevole difficoltà per motivi che sono facilmente comprensibili – modifiche dovute al fatto che ci troviamo oggi di fronte a mezzi con potenza di un centinaio di cavalli che operano in sotterranei con sezioni spesso superiori a venti metri quadrati, a pozzi di oltre settecento metri di profondità, alla generalizzazione sul piano mondiale dell'impiego di grandi mezzi elettrici in sotterraneo e non più a trasporti effettuati quasi esclusivamente su rotaia, a locomotori da miniera a combustione interna con potenza in gioco di qualche decina di cavalli, a pozzi mediamente di non più di 200 metri di profondità. Mi sembra rilevante mettere in evidenza come il disegno di legge in oggetto, al fine di consentire un adeguamento più sollecito delle disposizioni al progresso tecnico, prevede la delegificazione delle norme contenute negli articoli 186, 187, 188, 268, 281, 282, 411, 412, 634, 635 e 637 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1959, n. 128, ed inoltre attribuisce all'ingegnere capo del distretto minerario di prescrivere l'installazione di certi tipi di macchine o impianti diversi da quelli esplicitamente prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, purché le stesse migliorino la produttività senza diminuire le condizioni di sicurezza del lavoro e degli impianti.

Sono « passaggi » che tendono ad evitare l'invecchiamento negli anni delle modifiche qui proposte e ad evitare i problemi che a tutt'oggi bloccano l'attrezzatura della miniera di Campiano, che dovrebbe coltivare il più grande giacimento di pirite italiana, e la riapertura delle miniere carbonifere del Sulcis.

Passiamo ora all'esame del titolo II, « Modifiche ed integrazioni alla legge del 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria ».

L'articolo 4 della legge del 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria viene modificato nel testo approvato dal Senato, prevedendo che il ministro dell'industria non operi di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro per la ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione delle convenzioni che il Ministero mette in essere, direttamente o tramite l'ENI, per svolgere l'attività di ricerca di base prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge n. 752. Inoltre la modifica approvata dal Senato prevede che, per lo svolgimento delle attività di ricerca di base nel territorio delle regioni a statuto speciale, il ministro dell'industria possa stipulare convenzioni, separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con enti ed imprese minerarie di emanazione regionale, purché di comprovata competenza nel campo della ricerca di base.

L'articolo 9 è modificato prevedendo che ai titolari di permesso di ricerca o di concessione di costruzione nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6 (e riguardanti le sostanze minerali di cui al secondo comma dell'articolo 2), i quali presentino programmi di ricerca

e di sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, siano concessi contributi nella misura massima del 70 per cento e non più del 60 per cento delle spese afferenti il dettaglio successivamente riportato.

Dopo l'ultimo comma è aggiunto un altro comma che prevede che il ministro dell'industria possa disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo di avanzamento dei lavori.

Le modifiche relative all'articolo 9 tendono quindi ad aumentare la misura massima dei contributi e ad operare anche in sede finanziaria sotto forma di anticipazioni nella misura ricordata precedentemente.

L'articolo 13 viene sostanzialmente modificato prevedendo la cumulabilità delle agevolazioni previste dalla legge n. 752 con quelle concesse da regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e Bolzano o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE. Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183. Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivato del programma di investimento.

L'articolo 14 viene modificato con una aggiunta concernente la decorrenza dello stato di potenziale alterazione determinata dal CIPI e con la possibilità, che viene data al ministro dell'industria, di disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo annuo deliberato.

All'articolo 17 – in collegamento con quanto previsto dall'articolo 9 – sono aumentati, dal 60 al 70 per cento delle spese sostenute all'estero anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite, i contributi, al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, all'ENI e, per le materie prime di interesse siderurgico, all'IRI. È altresì prevista la possibilità di erogare anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori.

Ci sono poi gli articoli 4, 5, 6 e 7 del testo approvato dal Senato che prevedono: all'articolo 4 l'ammissione a contributi di cui agli articoli 9, 12, 17 della legge n. 752 delle maggiori spese derivanti da lievitazione dei costi e aggiornamenti tecnologici per lo svolgimento delle attività agevolate ai sensi degli articoli stessi; all'articolo 5 le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi, la composizione della commissione tecnica di verifica e controllo, la continuità e la regolarità operativa dei distretti minerari, la possibilità per il ministro dell'industria di richiedere, per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle di ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente fino al numero massimo di 10 unità.

Inoltre all'articolo 6 si prevede possano formare oggetto dei contributi di cui agli articoli 9, 14, 15, 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, le spese, sostenute dalla data di entrata in vigore della stessa fino al 31 dicembre 1983 nell'attività mineraria, che presentano particolare importanza ai fini dell'approvvigionamento, anche parziale, di sostanze minerali necessarie all'industria termoelettrica e metallurgica nazionale e del mantenimento dei livelli occupazionali dei relativi bacini minerari nonché del reperimento di tali sostanze all'estero.

I contributi relativi all'attività estrattiva per l'approvvigionamento dell'industria termoelettrica sono subordinati all'approvazione da parte del CIPI del progetto di fattibilità per la riattivazione e lo svilup-

po del bacino carbonifero del Sulcis. Per le stesse miniere, ed a valere sul medesimo fondo di cui all'articolo 7, sono altresì ammesse a contributo nella misura massima del 40 per cento le spese, sostenute nel periodo di cui al precedente primo comma, per investimenti di ristrutturazione indispensabili alla preparazione e coltivazione di giacimenti minerari di notevole consistenza e in difficili condizioni strutturali. All'articolo 7 si prevede la costituzione presso il Ministero dell'industria per il 1984 di un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Al fondo è conferita la somma di lire 90 mila milioni di cui si prevede la copertura a valere sui capitoli di spesa nn. 7900, 7901, 7902, 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria. In relazione a ciò resta corrispondentemente ridotta di lire 90 mila milioni la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge n. 752.

Abbiamo visto quindi quali modifiche e quali aggiunte siano presenti nel testo approvato dal Senato rispetto alla normativa in essere. Su alcuni dei punti toccati mi riservo di svolgere successivi approfondimenti. C'è da dire che il testo del Senato giunge a noi dopo un approfondito esame e una ricerca di equilibrio tra posizioni dei vari gruppi politici articolate e differenziate e che, in parte, hanno avuto modo di avvicinarsi. L'obiettivo centrale che si è inteso raggiungere è quello di uno snellimento delle procedure di applicazione della legge n. 752 del 1982; si è voluto operare con un mutamento di carattere generale e non con un intervento di carattere localistico. Inoltre c'è da evidenziare come le somme stanziate non siano aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalla legge del 1982, sicché la questione della copertura è meramente formale. *A latere* si è manifestata – con un ordine del giorno che il Governo, condividendo l'esigenza, ha accolto – la necessità di rifinanziare la legge in via d'urgenza con le prossime variazioni di bilancio 1984 per almeno 80 miliardi.

Problema di non poca rilevanza, e che è stato oggetto di differenziate valutazioni, è quello relativo alla costituzione del fondo di cui all'articolo 7 che costituirebbe una gestione fuori bilancio la cui istituzione è consigliata dall'esigenza di rendere più rapida l'attuazione della legge n. 752, senza modificare in via permanente la stessa. Al riguardo non può sottacersi come la Corte dei conti abbia espresso censure al Ministero dell'industria per la presenza di numerose gestioni fuori bilancio.

Altro tema affrontato è quello relativo alla estrapolazione o meno del problema del Sulcis dal disegno di legge in oggetto. Penso che gli interventi che seguiranno avranno modo di toccare questo argomento ed in ogni modo anche su questo mi riservo, se del caso, di intervenire successivamente.

Per concludere ho voluto sommariamente inquadrare in questa relazione il disegno di legge che è al nostro esame. Non nascondo che avrei voluto approfondirlo prendendo visione, in particolare, dei documenti afferenti soprattutto i non lontani provvedimenti legislativi che qui si richiamano e si modificano. Ciò non è stato possibile per questioni di tempo. Mi riservo in ogni caso tutti gli approfondimenti utili e necessari, anche in relazione ad esigenze, manifestate dai numerosi colleghi, circa l'opportunità di operare al fine di inserire le miniere della Sicilia nell'ambito di intervento della presente legge. Penso che dal dibattito che seguirà potremmo valutare con attenzione queste osservazioni, non dimenticando l'urgenza di procedere come già ricordato precedentemente.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO